

REGIONE BASILICATA


CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE , NON DIRIGENTE, DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2012 - RACCOLTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEI CONTRATTI DECENTRATI VIGENTI.

Premesso che:





- a) in data 28.11.2012 è stata sottoscritta l' ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato del personale, non dirigente, della Giunta Regionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e per l'annualità 2012 di cui in oggetto;
- b) l'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione in data 14.1.2013 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 bis D. Lgs. 165 del 2001 così come successivamente modificato dal D.Lgs 150/2009) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL;
- c) la Giunta Regionale di Basilicata con deliberazione in data 22.1.2013 n. 41, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2012.


In data 6.2.2013 nella sala Verrastro della Giunta Regionale ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente:



.....


R.S.U. , nelle persone di:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

.....
..... CGIL FP
..... CISL FPS
..... UIL FPL
..... CSA
..... DICCAP

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato testo di Contratto Collettivo Decentrato del personale, non dirigente, della Giunta Regionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e per l'annualità 2012, raccolta ed aggiornamento degli istituti contrattuali dei contratti decentrati vigenti.

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza Giunta

Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane
P.O. Politiche Contrattuali e Relazioni Sindacali

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE, NON DIRIGENTE, DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2012


RACCOLTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DEI CONTRATTI DECENTRATI VIGENTI

CCNL - Quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data
11.4.2008 e biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 31.7.2009

**Visto l'art.9 comma 2 bis del D.L.31.5.2010, n.78 convertito
nella L.122 del 30.7.2010**

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

N° 41 DEL 22.1.2013



Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones above and to the right.

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente contratto si applica al personale appartenente alle categorie A, B, C, D della Giunta Regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato e/o distaccato presso la Giunta Regionale e disciplina esclusivamente le materie e gli istituti che i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno individuato quali argomenti oggetto di contrattazione integrativa.
2. La durata del presente contratto è corrispondente a quella prevista dal C.C.N.L. di riferimento sottoscritto l'11.4.2008 per quanto attiene al quadriennio normativo 2006-2009. La parte economica del presente contratto ha validità fino al 31.12.2012. Con cadenza annuale si procederà alla verifica dell'applicazione del presente contratto e alla rimodulazione delle modalità di utilizzo delle risorse economiche.
3. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, per gli istituti contrattuali modificati, hanno decorrenza **dalla data della sua sottoscrizione definitiva**, salvo diversa espressa indicazione.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato integrativo ad eccezione che una delle parti, almeno tre mesi prima della naturale scadenza, ne chieda la disdetta. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino alla loro sostituzione con successivo contratto integrativo.



- ART. 2 -
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono ammessi i soggetti sindacali previsti dall'art. 10 del C.C.N.L. 1 Aprile 1999 e precisamente:

1. la R.S.U. eletta in base all'Accordo Collettivo Nazionale Quadro siglato in data 7 Agosto 1998;
2. le Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L..

Ai fini della composizione delle delegazione di parte sindacale sono ammessi al tavolo delle trattative i rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria designati, in fase di avvio del negoziato nel numero massimo di 2 per ogni categoria, fatte salve eventuali deleghe in caso di sostituzione.

- ART. 3 -

TEMPI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

1. Le convocazioni della delegazione trattante sono effettuate, con l'utilizzo delle modalità più efficaci e veloci tra le quali anche quelle informatiche almeno 7 giorni prima, di norma, della data prevista per le riunioni, salvo motivi di particolare urgenza, e contengono l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la necessaria eventuale documentazione relativa agli stessi.
2. Nel caso in cui le parti ne facciano richiesta l'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni dalla richiesta o in tempi più brevi per motivi di particolare urgenza.
3. L'Amministrazione si impegna a convocare regolarmente le riunioni per la contrattazione e la concertazione in orari non coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative del personale in modo da evitare, per quanto possibile, il ricorso all'utilizzazione del monte ore disponibile per le esigenze dei rappresentanti sindacali e consentire la più ampia partecipazione dei componenti alla trattativa.
4. Di ogni seduta di delegazione trattante viene redatto formale verbale dall'apposita società di registrazione; il verbale viene inviato, di norma, via e-mail, alle parti sindacali entro la seduta successiva.
5. Relativamente alle procedure di concertazione si fa riferimento alle modalità e ai tempi previsti dall'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22.01.2004.
6. Nei provvedimenti conseguenti ad atti di contrattazione e concertazione adottati dall'Amministrazione dovranno essere richiamate le modalità di relazioni sindacali effettuate.
7. I verbali ed i documenti delle riunioni di contrattazione e concertazione sono raccolti dall'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo

[Handwritten signatures and initials]

3

delle Risorse Umane e a disposizione dei soggetti componenti delle delegazioni trattanti.

8. L'Amministrazione si impegna a fornire preventivamente tutte le informazioni relative all'organizzazione del lavoro, a variazioni delle dotazioni organiche, alla gestione delle risorse umane, alle iniziative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, al trasferimento di attività nonché sulle materie di carattere finanziario ed in particolare in fase di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
9. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione delle OO.SS. e della RSU, nei limiti degli spazi consentiti dalla rete Internet, una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica (Bacheca elettronica) per consentire una agevole e tempestiva attività di informazione inerente la contrattazione e i problemi sindacali aziendali.

- ART. 4 -

DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

In tema di diritti e prerogative sindacali si richiama la normativa nazionale vigente nonché le specifiche normative contrattuali di comparto in materia.

ART. 5

C.U.G.


COMITATO UNICO DI GARANZIA

Con determinazione dirigenziale n. 1951 del 21.9.2011 e succ. integrazione del 23.1.2012 è stato istituito, ai sensi della L.183/2010 il C.U.G. della Giunta Regionale di Basilicata.

Il C.U.G. sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing già istituiti dalla contrattazione nazionale e decentrata.

L'amministrazione si impegna a fornire al C.U.G., previa richiesta, tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

Una delegazione ristretta del C.U.G. sarà invitata a partecipare, per la preventiva consultazione, alle riunioni della delegazione trattante ogni qualvolta sarà inserita all'o.d.g. la discussione di proposte e/o atti nelle materie di competenza (es. flessibilità, orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera, criteri per attribuzione di incarichi ecc.). E' garantita inoltre ogni ulteriore forma di collaborazione con il C.U.G., con le modalità e i tempi definiti dallo stesso Comitato, per lo scambio di informazioni utili per garantire l'attuazione della prevenzione e della


4

sicurezza dei luoghi di lavoro, le politiche di genere, il benessere organizzativo degli ambienti lavorativi ecc.

Ai componenti del C.U.G., invitati da enti pubblici a partecipare a convegni, seminari ecc. sulle materie di competenza del Comitato, è garantita la partecipazione anche in orario di servizio.




Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale nonché le proposte utili alla redazione del "Piano Triennale delle azioni positive" della Giunta Regionale, saranno oggetto di informativa preventiva al C.U.G. affinché esprima il prescritto parere.

- ART. 6 -

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

In attuazione di quanto previsto dalla L.146 del 12.6.1990, così come modificata dalla L.n. 83 dell'11.4.2000, nonché dall' "Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali" sottoscritto il 19.9.2002 si conviene sulle seguenti modalità operative per l'individuazione dei contingenti minimi del personale a garanzia dei servizi pubblici essenziali:

1. le OO.SS. che indicano azioni di sciopero le comunicano, con preavviso di almeno 10 gg. all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro ed in caso di revoca dello stesso ne danno tempestiva comunicazione all'Amministrazione;
2. i dirigenti dell'Ufficio Protezione Civile, tenuto a garantire, ai sensi della vigente citata normativa, il servizio minimo essenziale, individua in occasione di ogni sciopero, adottando di norma criteri di rotazione, i nominativi del personale, nel numero di 4 unità, incluso in detto contingente necessario a garantire, anche con il servizio di reperibilità, la continuità delle relative prestazioni indispensabili;
3. i nominativi del personale individuato sono comunicati, a cura dei dirigenti preposti, agli interessati ed alle OO.SS. territoriali entro il 5° giorno precedente allo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione ove possibile;
4. durante lo sciopero, i Dirigenti si astengono dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o che non avesse aderito alla manifestazione.



- ART. 7 -

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro le parti concordano sulla piena attuazione del D. Lgs 81/2008 e succ. modificazioni ed integrazioni. Per quanto attiene gli aspetti applicativi del D.Lgs n.81/2008 riguardanti il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (RLS) si fa riferimento al C.C.Q. sottoscritto il 7/5/1996 tra ARAN e Confederazioni Sindacali

Le parti concordano altresì, in relazione alla peculiare specificità dell'organizzazione dell'amministrazione regionale ed alle necessità espresse dal Servizio Prevenzione e Sicurezza di assicurare la presenza di un rappresentante per la sicurezza anche nelle sedi periferiche e dislocate sul territorio regionale, sull'individuazione di n. 12 R.L.S.- salvo revisione del numero in relazione alle modifiche delle strutture regionali periferiche.

A cura dell'Amministrazione saranno resi noti, a mezzo affissione negli appositi spazi in tutti i luoghi di lavoro, i nominativi dei delegati individuati, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, quali rappresentanti per la sicurezza designati sia dall'amministrazione che dai lavoratori.

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali di cui al precedente art. 3, appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue pro-capite, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.19 del D.Lgvo n.626/94 recepito, con modifiche, dall'art.50 del TU in materia di sicurezza sul lavoro approvati dal D.Lgs n.81/2008.

I permessi retribuiti di cui sopra (40 ore annue), adeguatamente motivati, dovranno essere formalmente comunicati al Datore di lavoro per il tramite del Responsabile della sicurezza.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

- ART. 8 -

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Le risorse finanziarie decentrate, distinte tra stabili e variabili ai sensi degli artt.31 e 32 del C.C.N.L. 22.1.2004, con le integrazioni di cui al CCNL

[Handwritten signatures and initials]

biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 9.5.2006 e dal CCNL 11.4.2008 biennio economico 2006-2007 nonché ricalcolate alla luce dell'art.9 comma 2 bis del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito nella L.122/2010 per l'anno 2012 sono le seguenti:

RISORSE STABILII	€ 7.656.942
RISORSE VARIABILII	€ 2.159.763
TOTALE	€ 9.816.705
Incremento 0.20% per Alte professionalità Art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 a destinazione vincolata Calcolo totale anni dal 2003 al 2011	€ 778.365
Incremento 0.20% per Alte professionalità Art.32 comma 7 CCNL 22.1.2004 a destinazione vincolata - anno 2012	€ 86.485
UTILIZZO RISORSE PER ATTIVAZIONE ALTE PROFESSIONALITA' nelle ANNUALITA' 2009, 2010 e 2011	- € 500.000
TOTALE RISORSE per Alte Professionalità	€ 364.850

Di cui:

RISORSE STABILII già impegnate per finanziamento istituti fissi e ricorrenti (P.E.O. e inden.comparto)	€ - 2.903.220
RISORSE VARIABILII già erogate e/o a destinazione vincolata per specifiche disposizioni di legge (l. 109. L.regionali .ecc)	€ - 704.991

Considerato che con D.G.R. n.440/2008 è stata approvata la nuova Disciplina delle Posizioni Organizzative che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di posizioni di Alta Professionalità ai sensi dell'art.10 del CCNL 22.1.2004 e che nel corso del 2009 sono stati assegnati i relativi incarichi, a seguito della prevista procedura di attribuzione, risultano utilizzabili le risorse appositamente destinate a tale finalità dal CCNL. Per l'anno 2012 considerate le riduzioni che ha subito il fondo, si ritiene dover destinare quale quota parte di risorse necessarie al pagamento dell'indennità di posizione e risultato delle Alte professionalità € 364.850.

[Handwritten signatures and initials]

Le risorse decentrate complessivamente disponibili a finanziare gli istituti contrattuali di incentivazione per l'anno 2012 risultano pertanto quantificate in € 6.573.344 e saranno così ripartite:

A	FINANZIAMENTO ALTE PROFESSIONALITA' e POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO	€ 2.953.344
B	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	€ 2.310.000
C	INDENNITA' VARIE (rischio, turno reperibilità, maneggio valori ecc.)	€ 60.000
D	STRAORDINARIO	€ 400.000
E	COMPENSI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO	€ 350.000
F	COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art.17 comma 2.lett.f CCNL 1.4.1999 e art. 36 CCNL 22.1.2004)	€ 500.000
	TOTALE	€ 6.573.344

- ART. 9 -

CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE E DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INCENTIVI DELLA PRODUTTIVITÀ E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Il fondo per retribuire gli incrementi di produttività ed il miglioramento quali - quantitativo dei servizi erogati, come previsto dall'art.37 del C.C.N.L. 22.1.2004, è quantificato per l'anno 2012 in € 2.310.000.

[Handwritten signatures and initials]

Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale dell'amministrazione regionale, la razionalizzazione delle risorse e delle attività, la flessibilità e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nell'erogazione dei servizi, l'innovazione e l'accrescimento professionale al fine del raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione annuali e pluriennali della Regione.

Le modalità di individuazione degli obiettivi, di partecipazione al personale, di valutazione nonché gli strumenti operativi da utilizzare al fine della determinazione ed erogazione della produttività collettiva sono quelli previsti dalla D.G.R. n.1575 del 25.7.2005 avente ad oggetto "Aggiornamento del Sistema permanente di valutazione del personale della Giunta Regionale" prorogata con D.G.R. n. 962 del 24.7.2012.

Nelle more della necessaria riforma che attiene al sistema dei controlli e della valutazione nella pubblica amministrazione secondo quanto disposto dal D.Lgvo 150/2009, l'erogazione della quota di produttività per l'annualità 2012 avverrà sulla base dell'esito del processo di valutazione, effettuato dai dirigenti sovraordinati e coordinato da parte dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti e sarà calcolata sulla combinazione tra la categoria di appartenenza ed il punteggio conseguito in fase di valutazione individuale nella misura illustrata nella scheda allegata al presente contratto **(ALLEGATO 1)**.

- ART.10 -
INDENNITA' VARIE

Per la retribuzione delle indennità di rischio, turno, reperibilità si stanziano, per l'anno 2012, **€ 60.000**.

1) Indennità di rischio

E' attribuita esclusivamente alle figure professionali di cui alla scheda **"ALLEGATO 2"**, la cui prestazione comporta continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. L'importo dell'indennità di rischio è confermato (art.41 CCNL 22.1.2004) in € 30 mensili corrisposto in proporzione ai giorni di effettivo servizio stimando convenzionalmente in 20 le giornate mensili utili per il calcolo per l'orario articolato su 5 giornate e in 25 per l'orario articolato su 6 giornate.

1) Indennità di turno, reperibilità e maneggio valori

Amministratore
M. B.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Le suddette indennità verranno retribuite secondo gli importi e le modalità previste per ognuno dei suddetti istituti rispettivamente dagli artt. 22, 23 e 36 del C.C.N.L. 14/9/2000 ai dipendenti appartenenti a specifiche aree appositamente individuate dall'Amministrazione, in relazione a specifiche esigenze organizzative, e nelle quali sia stato organizzato, con apposito regolamento, il servizio di turnazione, reperibilità (es. Protezione civile, Autoparco, Provveditorato).

- ART. 11 -

LAVORO STRAORDINARIO

Per la retribuzione del lavoro straordinario diurno, notturno e/o festivo per l'anno 2012 viene stanziata la somma di € **400.000**.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro; devono essere preventivamente e formalmente autorizzate dai Dirigenti delle strutture di appartenenza nei limiti dei budget economici assegnati ad ogni dipartimento.

L'assegnazione dei budget viene effettuata ripartendo la somma stanziata annualmente per questo istituto, depurata della percentuale riservata ai dipendenti facenti parte del 2% dell'organico, tra i Dipartimenti in maniera convenzionale e proporzionale alla consistenza esclusivamente numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente (con esclusione dei titolari di P.O. e dei dipendenti assegnati alle Segreterie particolari).

Fermo restando il limite economico assegnato ad ogni Dipartimento il limite massimo individuale è fissato in:

- **180 ore annue** per:
 - i dipendenti con mansioni di "autisti";
 - i dipendenti individuati come "addetti al gonfalone";
 - i dipendenti adibiti, in maniera esclusiva, al servizio di protocollo (individuati con comunicazione formale dai Dirigenti Generali generali dei dipartimenti di competenza);
 - i dipendenti attestati ai servizi nei quali è istituita la pronta reperibilità;
 - i dipendenti addetti alle attività del Servizio Civile regionale (max n. 2 unità individuate dal Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà sociale);
- **140 ore annue** per i dipendenti di cat. A, B, C e D con esclusione dei dipendenti ai quali è conferito incarico di specifica responsabilità;
- **40 ore annue** per i dipendenti di cat. D ai quali è conferito incarico di specifica responsabilità.

[Handwritten signatures and initials]

Con decorrenza dall'annualità 2012 le ore di lavoro straordinario autorizzate ed effettuate dal personale chiamato a svolgere attività, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, di **coordinamento delle squadre di emergenza, di addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e, in ogni caso, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nell'utilizzo delle sale riunioni regionali** saranno messe in liquidazione anche in "deroga" al limite massimo individuale teorico di straordinario fissato di norma dai precedenti C.C.D.I in 140 ore e fino al raggiungimento, in ogni caso, del limite massimo consentito dal CCNL di **180 ore**.

Il contingente di personale, non superiore al 2% dell'organico, autorizzato ad effettuare lavoro straordinario oltre i limiti massimi contrattuali, è esclusivamente quello assegnato formalmente alle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori secondo quanto previsto dalla L.R. n. 8/1998 e succ. modif.ed integrazioni.

Per il pagamento del lavoro straordinario del predetto personale viene assegnato annualmente un budget economico definito complessivamente nella percentuale del **19%** della somma stanziata per la retribuzione di questo istituto e ridistribuito proporzionalmente al numero massimo del personale previsto dalla citata L.R. per ogni Segreteria particolare.

Resta fermo il principio, a tutela dei lavoratori assegnati alle strutture di assistenza agli organi politici soggetti, durante la legislatura, a eventuali spostamenti e/o riassegnazioni, di utilizzare, di norma, mensilmente non oltre 1/12 del budget annuo disponibile.

- ART. 12 -

COMPENSI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO

Per la retribuzione dei compensi per attività svolte in particolari condizioni di disagio vengono stanziati, per l'anno 2012 **€ 350.000**.

Tali compensi sono attribuiti esclusivamente ai dipendenti, di cat. A, B e C, che svolgono una delle attività individuate nella tabella "**ALLEGATO 2**" e per i quali i Dirigenti Generali dei Dipartimenti attestino, una volta sola all'inizio di ogni anno fatte salve eventuali variazioni, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative in condizioni disagiate in maniera prevalente durante l'ordinario orario di lavoro.

- Il compenso è fissato, di norma, in **€ 78** mensili;
- Per i dipendenti con profilo di autista il compenso è fissato in **€ 130** mensili. Agli stessi è riconosciuto, altresì, un compenso aggiuntivo di


[Handwritten signatures and initials]

disagio in relazione agli effettivi chilometri percorsi, documentati e certificati dai Dirigenti Generali dei dipartimenti di appartenenza. **A partire dall'annualità 2012, la misura del compenso aggiuntivo sopra descritto è determinata in 0,06 cent/€ a Km effettuato con il limite massimo di 80.000 Km/annui, fermo restando il rispetto del comma 1 dell'articolo 9 del D.L. 71/2010 convertito nella L.122/2010.**

- ai dipendenti autorizzati a svolgere mansioni di "addetto al gonfalone", nel numero massimo di 3 unità, è riconosciuta la retribuzione dell'indennità di disagio nella misura di **€ 91** per ogni prestazione effettuata, cumulabile con la retribuzione delle eventuali ore di straordinario diurno, notturno e/o festivo debitamente autorizzate ed effettuate ed altra tipologia di indennità già prevista per l'attività ordinariamente svolta.
- ai dipendenti di cat. A, B e C in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza di Roma il compenso per la prestazione lavorativa svolta in particolare condizioni di disagio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n.18 del 4.8.2006 per la particolare attività di assistenza diretta e continua ad amministratori, dirigenti e funzionari delle strutture regionali, per le specifiche responsabilità e la disponibilità ad orari disagiati eccedenti e non sempre coincidenti con quelli stabiliti in via ordinaria, è fissato in **€ 200 mensili**;
- ai dipendenti in servizio presso la Giunta Regionale nominati, con decreto prefettizio "agenti di pubblica sicurezza" è riconosciuta un'indennità di disagio di **€ 100 mensili**, cumulabile con altre tipologie di indennità già previste per l'attività ordinariamente svolta.
- ai dipendenti di cat. A, B e C in servizio presso la Giunta Regionale, ai quali siano stati attribuiti compiti di vigilanza e controllo, con rilevanza esterna, in materia di Polizia Mineraria ed Ambientale, vigilanza Fitosanitaria, vigilanza sul Demanio marittimo e Demanio idrico, in possesso dei relativi tesserini di riconoscimento, rilasciati dall'Ufficio Organizzazione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, è riconosciuta un'indennità di disagio di **€ 100 mensili**.

Tutte le tipologie di indennità di disagio sin qui descritte sono corrisposte in proporzione ai giorni di effettivo servizio stimando convenzionalmente in 20 le giornate mensili utili per il calcolo, per l'orario articolato su 5 giornate e in 25 per l'orario articolato su 6 giornate. Le stesse non sono cumulabili tra loro, salvo nei casi esplicitamente previsti.

La presente disciplina si applica fino al 31.12.2012.



- ART.13 -

COMPENSI PER INCARICHI DI SPECIFICA RESPONSABILITA'

(Art.17 comma 2 lett. f) CCNL 1.4.1999
e art. 36 CCNL 22.1.2004)

Per la retribuzione degli incarichi di specifica responsabilità di cui all'art.17 comma 2 lett.f) del CCNL 1.4.1999 così come modificato dall'art.7 del CCNL biennio economico 2005-2006 sottoscritto in data 9.5.2006 e per i compensi per specifiche responsabilità al personale di categoria B, C e D di cui all'art.36 del CCNL 22.1.2004 così come disciplinati dall'art.9 del CCDI annualità 2009, sono stanziati complessivamente per l'anno 2012, € 500.000.

1) Incarichi di specifica responsabilità di cui all'art.17 comma 2 lett. f) del CCNL 1.4.1999

Sono disciplinati dalla D.G.R. n. 1565 del 31.10.2006 avente ad oggetto: "Indirizzi per il conferimento degli incarichi di specifica responsabilità" e sono attribuiti ai dipendenti di cat. D in possesso dei necessari requisiti secondo la procedura ivi prevista.

Sono conferiti dai Dirigenti Generali al personale di cat. D sulla base di formale e motivata proposta dei dirigenti sovraordinati ed in relazione alla disponibilità numerica degli incarichi previsti per ogni Dipartimento.

Per uniformità con quanto previsto per le altre tipologie di incarichi anche quelli di specifica responsabilità assegnati ai sensi della D.G.R. n. 1565/2006 sono prorogati sino alla conclusione della procedura di individuazione ed attribuzione dei nuovi incarichi a seguito della ristrutturazione delle strutture dipartimentali.

Il trattamento economico lordo, erogato in 12 mensilità, degli incarichi di specifica responsabilità è definito come segue:

- Tipo 1 € 2.500
- Tipo 2 € 2.250

Il compenso riferito ad incarichi attribuiti a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente ridotto in relazione alla tipologia del part-time stesso.

L'erogazione del compenso è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti individuati nell'atto di affidamento dell'incarico di appartenenza e quindi si interrompe automaticamente a seguito di trasferimento, distacco, comando, cessazione e/o spostamento d'ufficio, per qualsiasi causa, del dipendente interessato.

2) Gli incarichi di specifica responsabilità di cui all'art.36 del CCNL 22.1.2004

Procedura

M

h

h

h

h

Sono conferiti al personale di categoria B, C e D con atto formale dei Dirigenti Generali sulla base di formale e motivata proposta dei dirigenti sovraordinati per compensare le seguenti particolari e peculiari attività presenti nell'amministrazione regionale:

- addetti agli archivi informatici degli uffici;
- addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
- addetti al servizio di protezione civile.

Per uniformità con quanto previsto per le altre tipologie di incarichi anche quelli di specifica responsabilità assegnati ai sensi dell'art.36 del CCNL 22.1.2004 sono prorogati sino alla conclusione della procedura di individuazione ed attribuzione di nuovi incarichi a seguito della ristrutturazione delle strutture dipartimentali.

Il trattamento economico lordo, erogato in 12 mensilità, degli incarichi di cui all'art. 36 del CCNL 22.1.2004 è definito in **€ 300 annui**.

Il compenso riferito ad incarichi attribuiti a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionalmente ridotto in relazione alla tipologia del part-time stesso.

L'erogazione del compenso è strettamente correlato allo svolgimento delle attività individuate nell'atto di affidamento dell'incarico di appartenenza e quindi si interrompe automaticamente a seguito di trasferimento, distacco, comando, cessazione e/o spostamento d'ufficio, per qualsiasi causa del dipendente interessato.

Ogni dipendente può essere titolare di uno solo degli incarichi di specifica responsabilità complessivamente descritti in questo articolo di CCDI, gli incarichi non sono cumulabili.


- ART. 14 -

INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per il finanziamento dell'Area delle Posizioni Organizzative della Giunta Regionale, si stanziavano per l'annualità 2012 **€ 2.953.344**.

L'indennità di posizione delle P.O., secondo quanto definito dalla Disciplina delle Posizioni organizzativa di cui alla D.G.R. n.440 dell'8.4.2008 e succ. modificazioni, è determinata come segue:

€ 16.000 per le Posizioni di Alta Professionalità



€ 12.100 per le posizioni di grado "A" (VEP max)
€ 10.890 per le posizioni di grado "B" (90% VEP max)

L'indennità di risultato di tutte le Posizioni sopradescritte è rideterminata, con decorrenza **annualità 2012**, nella misura massima:

del 23 % della relativa indennità di posizione per le P.A.P.

del 18% della relativa indennità di posizione per le P.O. di grado "A" e di grado "B"

rapportata agli esiti della valutazione delle prestazioni secondo i criteri già previsti nel "Sistema permanente di valutazione del personale" attualmente vigente.


- ART.15 -

**CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE LEGATE A FORME DI
INCENTIVAZIONE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN
CORRELAZIONE AGLI INCENTIVI DELLA PRODUTTIVITA' E/O ALLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O.**

Il presente articolo trova applicazione a partire dall'anno 2012 con riferimento ai compensi effettivamente erogati nel 2012 ed alla retribuzione accessoria (produttività e/o risultato) riferita al medesimo anno che verrà erogata nell'anno 2013.

La presente disciplina costituisce attuazione dell'art.3 commi 4 e 5 della D.G.R. n. 2806 del 7.12.2004 avente ad oggetto "DIRETTIVE IN MATERIA DI CONFERIMENTO E REMUNERAZIONE DI INCARICHI AL PERSONALE REGIONALE".

Le risorse che specifiche disposizioni finalizzano alla incentivazione di prestazioni e risultati del personale (D.Lvo 163/06, risorse derivanti da recupero imposte e tributi regionali, risorse previste da leggi regionali per compensi relativi a commissioni, controlli, collaudi, risorse varie finalizzate al pagamento dei compensi per gruppi di lavoro, attività rese in convenzione e/o consulenze in applicazione art.43 L.449/97 e ogni altra tipologia di incarico conferito dall'Amministrazione Regionale ai propri dipendenti ai sensi dell'art.2 della D.G.R.n.2806/2004) vengono monitorate e quantificate a consuntivo di ogni annualità e vanno ad incrementare le risorse variabili di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL 24.1.2004 dell'anno successivo, secondo quanto previsto dall'art.15 comma 1 lett.k del CCNL 1.4.1999.



Le stesse risorse, ai sensi dell'art.17 comma 2 lett.g) del CCNL 1.4.1999, sono utilizzate per remunerare gli incarichi conferiti al personale regionale secondo le modalità, i criteri e nei limiti indicati nella D.G.R. n. 2806/2004.


Nell'ottica di perseguire obiettivi di equilibrata gestione dei sistemi retributivi nonché di alimentare il fondo della produttività, è stabilita una correlazione tra i compensi annui percepiti dai dipendenti regionali per la remunerazione di ogni tipologia di incarico disciplinato dalla DGR 2806/2004 e la retribuzione accessoria attribuibile, a seguito della prevista valutazione, a titolo di produttività e/o di indennità di risultato per l'anno di riferimento.

Al fine di valorizzare e incentivare nella maniera più ampia tutto il personale con le necessarie competenze e professionalità e di favorire realmente il principio di rotazione dei dipendenti, anche tra i diversi Dipartimenti, in nessun caso possono essere conferiti al dipendente incarichi che determinino il superamento del limite dei compensi annui erogabili previsto dal comma 2 dell'art.3 delle Direttive di cui alla DGR 2806/2004.

Tale correlazione prevede una riduzione graduale della retribuzione accessoria secondo i seguenti scaglioni:

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

COMPENSI LORDI EFFETTIVAMENTE EROGATI NELL'ANNO	PERCENTUALE RIDUZIONE della retribuzione accessoria attribuibile
Da 0 e fino a € 1.000	Nessuna
Da € 1.001 a € 2.000	10%
Da € 2.001 a € 3.000	20%
Da € 3.001 a € 4.000	30%
Da € 4.001 a € 5.000	40%
Da € 5.001 a € 6.000	50%
Da € 6.001 a € 7.001	60%
Da € 7.001 a € 8.000	70%
Da € 8.001 a € 9.000	80%
Da € 9.001 a € 10.000	90%
Da € 10.001 in poi	100%



**CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI
DELL'UFFICIO LEGALE, RESPONSABILI DI P.O.,
E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della "Disciplina organizzativa delle attività dell'Ufficio Legale della Regione" di cui alla D.G.R. 2408 del 23.12.2002 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n.879 del 16.4.2004 e dalla D.G.R. n.295 del 9.2.2005, si conviene che la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del C.C.N.L. del 31.3.1999 prevista per gli avvocati dell'Ufficio Legale responsabili di Posizione Organizzativa venga ridotta, in maniera proporzionale e fino alla concorrenza della quota massima attribuibile a seguito della prevista valutazione, in relazione ai compensi professionali erogati ai predetti avvocati nell'anno di riferimento della stessa retribuzione.


ART. 17

**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DEGLI INTROITI PREVISTI DAL
COMMA 4 ART.4 DEL CCNL 5.10.2001 AD INTEGRAZIONE DELLE RISORSE
DECENTRATE "VARIABILI" (art.31 del CCNL 24.1.2004)**

Ai sensi del comma 4 dell'art.4 del CCNL del 5.10.2001 le risorse decentrate "variabili" (art.31 del CCNL 24.1.2004) possono essere integrate con la quota destinata al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/97 (contratti di sponsorizzazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi).

A far data dall'entrata in vigore della presente disciplina la quota di risorse, definita in ogni singola convenzione, introitata dall'Amministrazione a seguito dei contratti riconducibili a quelli previsti dalla sopraccitata normativa, annualmente quantificata e destinata ad incrementare le risorse "variabili" di cui all'art.31 del CCNL 24.1.2004 è utilizzata come segue:

1. il 70% è reso disponibile per la remunerazione dei compiti assegnati al personale per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.
Nell'ottica di perseguire obiettivi di equilibrata gestione dei sistemi retributivi il personale è individuato d'intesa tra i Dirigenti Generali con modalità tese a



garantire i principi generali, definiti nella D.G.R. n. 2806/04, in particolare la rotazione dei dipendenti

2. il restante 30% resta acquisito alle "risorse variabili" ed utilizzato per la retribuzione dei compensi previsti per ogni istituto contrattuale disciplinato dalla vigente contrattazione decentrata.

La gestione, l'applicazione e la verifica del puntuale rispetto del presente accordo è assicurata dall'Ufficio competente in materia di risorse umane come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.G.R. n. 2806/2004.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 18

DISCIPLINA BUONI PASTO

Il buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, è erogato per ogni giornata di rientro pomeridiano obbligatorio, derivante dall'orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti, restando comunque esclusa qualsiasi sovrapposizione con il corrispondente trattamento di missione laddove spettante.


La medesima disciplina si applica anche per i rientri pomeridiani aggiuntivi per lavoro straordinario o per recupero, regolarmente autorizzati dai dirigenti delle strutture e nel limite massimo annuo di **120 complessivi pro-capite**.

La presente disciplina si applica a partire dall'annualità 2013.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 5 comma 7 del D.L. 95/2012 ai fini della riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni, il valore del buono pasto è adeguato, con decorrenza **1.10.2012**, al valore massimo nominale fissato in **€ 7,00**.

ART. 19 TELELAVORO

L'istituto del telelavoro è disciplinato, per il personale della Giunta Regionale, dalle specifiche DIRETTIVE SUL TELELAVORO approvate con D.G.R. 1984 del 5.11.2002. Il trattamento di salario accessorio compatibile con le prestazioni di lavoro per il personale assegnato al "telelavoro" è interamente quello previsto dal presente C.C.D.I. per il restante personale da erogarsi con le medesime modalità e condizioni.



Resta esclusa, come già previsto dall'art.1 del C.C.N.L. 14/9/2000 e dalle citate Direttive regionali, per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, ogni forma di corresponsione di prestazione aggiuntiva e/o di straordinario nonché di

permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. Per la medesima motivazione e' altresì esclusa, di norma, l'erogazione di buoni pasto ordinari e/o aggiuntivi per le prestazioni presso il proprio domicilio.


In casi eccezionali, motivati da gravi problemi di salute, i dipendenti in telelavoro possono essere autorizzati, d'intesa tra il Dirigente d'ufficio e l'Ufficio personale, a non effettuare i previsti rientri periodici pomeridiani. In tal caso i rientri obbligatori saranno effettuati dalla postazione a domicilio e sarà prevista l'erogazione del relativo buono pasto.

Nel caso di telelavoro a domicilio verrà erogato, con decorrenza 1.1.2012, a titolo di rimborso spese per i consumi energetici la somma forfettaria di € 2,50 per ogni giorno certificato di attività resa in telelavoro. La certificazione delle giornate rese in telelavoro sarà presentata mensilmente dal dipendente interessato e vistata dal Dirigente responsabile del progetto di "telelavoro" all'Ufficio Personale che provvederà al rimborso spese. In fase di prima applicazione verrà presentata unica certificazione delle giornate rese in telelavoro dal 1.1.2012 fino alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Al fine del monitoraggio e della verifica delle condizioni previste dalla citate Direttive regionali, è istituito presso l'ufficio personale un "Osservatorio" di rilevazione delle condizioni, dei report e delle autorizzazioni del telelavoro a cui dovranno essere presentate, nel mese di dicembre di ogni anno, le relazioni dei Dirigenti delle strutture che certifichino la sussistenza delle condizioni delle attività "telelavorate", il rispetto delle condizioni poste nel progetto autorizzatorio ed ogni altra comunicazione necessaria alla liquidazione delle competenze.

A partire dal 1.1.2013 la durata dell'autorizzazione al "telelavoro" è fissata in 12 mesi.

In fase di prima applicazione le richieste di rinnovo dei progetti di telelavoro già in essere, unitamente ad una relazione sull'attività svolta nel corso dell'ultimo anno e sulle modalità attuative dello stesso, devono essere presentate all'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle risorse umane, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. In mancanza le autorizzazioni si intendono scadute alla data del 31.12.2012.



20

- ART. 20 -

**PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE
CON MANSIONI DI AUTISTA ATTESTATO ALL'AUTOPARCO REGIONALE ED
ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI ORGANI POLITICI**

Al fine di conciliare l'esigenza di garantire assistenza diretta e continua agli organi istituzionali ed alle strutture regionali nelle missioni, con i vincoli normativi e contrattuali in tema di organizzazione ed orario di lavoro è formalmente riconosciuta al personale con mansioni di autista, di cat. B, attestato alle Segreterie Particolari del Presidente e degli Assessori della Giunta Regionale ed all'Autoparco regionale una anticipazione forfettaria sui rimborsi delle spese per vitto e pernottamento da erogarsi mensilmente nella misura di **300 e fino ad un massimo di 500 euro a seconda delle richieste dei dipendenti.**

L'anticipazione mensile sarà recuperata a seguito di presentazione della documentazione di rito, da prodursi mensilmente a cura del dipendente.

La mancata presentazione della documentazione necessaria al recupero dell'anticipazione mensile e/o apposita comunicazione da parte del dipendente darà luogo alla sospensione dell'anticipazione ed al relativo recupero della stessa.




- ART. 21 -

PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE

Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.1.2004, a favore del personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998, si riconoscono, dalla data di entrata in vigore del citato C.C.N.L. i compensi di produttività collettiva e delle altre indennità, correlate alla qualifica e per specifiche responsabilità, nella misura media prevista per i dipendenti della stessa categoria della Giunta Regionale.

Ai fini del riconoscimento della valutazione utile alla progressione orizzontale e per l'erogazione della produttività collettiva, viene attribuito il punteggio medio positivo riportato dai dipendenti inseriti nella medesima categoria.

La retribuzione accessoria del personale in distacco sindacale viene computata in un separato conteggio, ai fini del previsto rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 7.8.1998 e dell'art. 1-bis del D.L. 559/96, convertito nella legge 5/97.



**- ART. 22 -
BANCA ORE**

E' istituita la Banca delle ore, disciplinata dall'art.38 bis del C.C.N.L 14/9/2000.
Il limite massimo di ore di prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzato nei limiti massimi annui individuali previsti dal presente C.C.D.I, è fissato in 36 ore annue.

Tali ore possono confluire, su richiesta del dipendente, nel conto individuale per essere utilizzate, entro l'anno successivo a quello di maturazione, quali permessi per necessità personali e familiari o per attività formative. L'utilizzo delle ore maturate come riposo e/o permessi compensativi dovrà essere concordato con il Dirigente dell'ufficio di appartenenza tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

Le ore di straordinario confluite nella Banca Ore possono essere retribuite esclusivamente nell'anno successivo a quello di maturazione ed accantonamento; l'eventuale liquidazione delle ore, su richiesta del dipendente interessato, potrà avvenire sulla base di autorizzazione espressa dal Dirigente Generale in relazione alla disponibilità economica del budget assegnato al Dipartimento nell'anno nel quale si richiede il pagamento, previa verifica finanziaria con l'ufficio personale. L'eventuale remunerazione è calcolata con riferimento alle tariffe vigenti nel periodo di effettuazione delle ore di straordinario

**- ART. 23 -
TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO
PERSONALE IN PART-TIME**

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si riconosce il medesimo trattamento economico accessorio previsto per il restante personale in misura frazionata in relazione alla tipologia di part-time autorizzato secondo quanto previsto dalle DIRETTIVE IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO PARZIALE di cui alla D.G.R. n.122 del 15.2.2011 per tutti gli istituti direttamente collegati alla durata della prestazione lavorativa (indennità di rischio, disagio ecc., compensi per specifica responsabilità ecc). Anche i compensi legati all'istituto della PRODUTTIVITA' determinati secondo le modalità e i parametri previsti nel presente C.C.D.I. saranno erogati in maniera proporzionale alla tipologia del part-time autorizzato.

Si conferma, in attuazione di quanto disposto dall'art.4 comma 2 del CCNL 14/9/2000, l'individuazione delle Posizioni Organizzative quali posizioni di lavoro con particolari responsabilità e pertanto incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale.

[Handwritten signatures and initials]

**PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA**

In applicazione dell'art.16, commi 4 e 5 del D.L.n.98/2011, convertito nella legge nella L.111/2011 è istituito, entro il 31.12.2012, un tavolo tecnico misto e paritario composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle OO.SS..

Il tavolo tecnico avrà funzioni di supporto e confronto con l'Amministrazione in sede di redazione del piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Tale piano sarà finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento ed alla razionalizzazione delle strutture organizzative al fine di conseguire economie da realizzarsi dall' 1.1.2013.

Il tavolo sarà istituito con deliberazione di Giunta Regionale che contestualmente formulerà i relativi indirizzi.


Il piano sarà approvato dalla Giunta Regionale entro e non oltre il 31.3.2013.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti sindacali prendono atto della necessità ed urgenza, espressa dalla parte pubblica, di procedere alla revisione delle attività esposte a condizioni di disagio di cui all'allegato 2 del CCDI in relazione ad approfondimenti, interpretazioni e comunicazioni dell'Aran sulle modalità di applicazione dell'istituto stesso. Le parti si impegnano pertanto a definire, **entro il 31.12.2012** - termine ultimo di validità dell'art.12 del presente CCDI - un nuovo accordo-stralcio con il quale rimodulare sia l'elenco delle attività, il compenso previsto e le modalità di applicazione dell'istituto in parola.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2

Le parti si impegnano affinché le eventuali risorse aggiuntive recuperate in applicazione dell'art.16 del D.L.98/2001 o in qualsiasi altra modalità e destinate ai fondi di contrattazione decentrata delle annualità 2013-2014 siano destinate a riequilibrare, con le stesse modalità e nelle stesse percentuali, le minori risorse (con riferimento agli importi 2011) destinate agli istituti contrattuali della Produttività e dell'indennità di risultato delle P.O. e P.A.P effettuati per l'annualità 2012 ai dipendenti delle varie categorie.



Allegato – Esemplicazioni art. 24

In relazione al Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento ed alla razionalizzazione delle strutture organizzative si indicano a titolo esemplificativo le seguenti voci da prendere in considerazione: struttura organizzativa, riduzione organismi collegiali, incarichi di studio e di consulenza, spese legali e di rappresentanza in giudizio, gestione utenze – gas, energia elettrica, produzione documentale.

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

nov-12

**ALLEGATO N.1
al C.C.D.I. 2012**

EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

VALUTAZIONE POSSIBILE
Sistema permanente di valutazione del personale di cui alla D.G.R. n. 1575 del
25.7.2005

1	2	3	4	5	6	7
DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
451	401	351	301	251	201	100
A	A	A	A	A	A	A
500	450	400	350	300	250	200

Importo destinato a finanziare la produttività collettiva fondo 2012 2.310.000

punto parametro

CGT	Parametro	Dipendenti	Prodotto	G.T. annua	spesa a q. intero
b)	c)	d)	e-c*d	e-a/100%	
				100%	euro
A	110	13	1430	3.505	45.560
B	115	110	12650	3.664	403.027
C	125	249	31125	3.982	991.639
D	130	210	27300	4.142	869.774

	100%	90%	80%	75%	60%	50%	0%
A	3.505	3.154	2.804	2.628	2.103	1.762	-
B	3.664	3.297	2.931	2.748	2.198	1.892	-
C	3.982	3.594	3.186	2.987	2.389	1.991	-
D	4.142	3.728	3.313	3.106	2.485	2.071	-

582 72505

2.310.000

Rosa Lorenz

M

R

V

ELENCO DELLE ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO E A CONDIZIONI DI DISAGIO

ALLEGATO n. 2

nov-12

cod.	MANSIONI SVOLTE IN MANIERA PREVALENTE DURANTE L'ORDINARIO ORARIO DI LAVORO	RISCHIO	DISAGIO	TOTALE	Calcolo convenzionale	
					su 5 gg.lavorativi 1/20 ogni giorno di pres.	su 6 gg. lavorativi 1/25 ogni giorno di pres.
1	AUTISTA	€ 30	€ 130	€ 160	€ 8,00	€ 6,4
2	ADDETTO A VIVAI E A LAVORI BOSCHIVI	/	€ 78	€ 78	€ 3,90	€ 3,1
3	ADDETTO A VIDEOTERMINALI	/	€ 78	€ 78	€ 3,90	€ 3,1
4	ADDETTO ALLO SPORTELLO	/	€ 78	€ 78	€ 3,90	€ 3,1
5	ADDETTO A FOTOCOPIATORE E/O RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI DALL'ESTERNO	/	€ 78	€ 78	€ 3,90	€ 3,1
6	CENTRALINISTI	/	€ 78	€ 78	€ 3,90	€ 3,1
7	GONFALONIERI (max 3 unita')	/	€ 91	COMPENSO A PRESTAZIONE		

francesca...

M